



TRIBUNALE DI GENOVA



Sezione VII

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini

Presidente

Dott. Pietro Spera

Giudice

Dott.ssa Cristina Tabacchi

Giudice Rel.



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:

LANZA DEL VASTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CF 02764000101

visto il ricorso con cui COOPSSE Soc. Coop. Sociale Onlus ed altri

hanno chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII avendo la società SEDE in provincia di Genova
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:

- 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;



3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'iter che ha portato al presente esito e che vedeva la società insolvente già al momento della iniziale domanda di apertura della liquidazione (risalente all'agosto del 2023): a fronte della richiesta di misure protettive e nel motivare la ragionevolezza dell'apertura di composizione negoziata pur in presenza di domande di liquidazione giudiziale, si era scritto che *“la Cooperativa istante si trova in una posizione eccentrica, stante che la stessa è in stato di insolvenza conclamata (situazione rispetto alla quale è sufficiente richiamare il contenuto delle memorie dei creditori ma anche il parere dell'esperto il quale più volte sottolinea - anche facendo intendere di avere in questo senso indirizzato la società - la necessità di una continuità indiretta con affitto di rami di azienda propedeutico ad una successiva cessione degli stessi, discontinuità cui conducono anche gli indici del test pratico). Tale gravissima situazione di crisi non è di per sé ostativo alla composizione: si concorda con quella parte della giurisprudenza, che ha ribadito che la composizione negoziata è percorribile anche dall'imprenditore che si trovi in stato di insolvenza purché questa sia reversibile. In sostanza la situazione appare connotata da un gravissimo ritardo nell'affrontare la crisi in una prospettiva “sistematica”, il che ha determinato il presentarsi di plurimi fronti di criticità, uno per ciascuna delle molteplici attività/gestioni che fanno capo alla cooperativa, con dispersione delle - poche - energie e risorse nel tentativo di fronteggiare i problemi più impellenti”*, essendo pertanto indubbio che già oltre un anno fa l'imprenditore non avesse più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

Ultimo profilo da affrontare riguarda la natura di Cooperativa della società e, ancora di maggior rilievo, la natura di impresa sociale alla luce del disposto dell'art. 14 D. lgs. 112/2017 che stabilisce *“In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.”*

Quanto alla natura di cooperativa, si è verificato con apposito interpello presso il Ministero delle Imprese che non vi siano precedenti dichiarazioni di apertura di liquidazione coatta amministrativa e – pur essendo pervenuto parere contrario alla apertura della liquidazione giudiziale – risulta pacificamente che tale parere, così come la natura di Onlus, rilevante solo a fini fiscali, non sia vincolante per il Tribunale, laddove lo stesso ritenga prevalente il carattere imprenditoriale della attività (cfr. Cass. 29245/2021).

Inoltre, il numero dei dipendenti quando l'attività era a pieno regime, la gestione di case di riposo, lo stesso approccio tenuto da Lanza del Vasto che ha proposto domanda di composizione negoziata prima e di concordato semplificato poi, con cifre debitoria assai significative, fanno propendere per l'esistenza di attività imprenditoriale secondo criteri di economicità (c.d. lucro oggettivo).

Diverso il profilo della impresa “sociale”. Non ignora il Tribunale, per averla citata anche il Ministero nel proprio parere, l'orientamento difforme rappresentato da Cass. 32992/2023, a mente della quale: *“A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017, che all'art. 1, comma 4, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla L. n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 112 cit., l'art. 14, comma 1, restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545 terdecies, primo comma, c.c.”* pronuncia che dà rilievo – a differenza di quanto avvenuto nel 2021 – alle norme del D.lgs. 112/17.

Richiamando il testo di tale decisione nella quale si pone una accurata disamina delle tesi favorevoli e contrarie, nel caso che ci occupa, relativo alla Cooperativa Lanza del Vasto, pare al Tribunale che la situazione concreta debba far propendere per la non vincolatività e prevalenza della disciplina di cui all'art. 14 D.l.vo 112/17. La Corte, nel effettuare una analisi della ratio della disciplina, per pervenire ad aderire alle tesi della dottrina più tutelanti nei confronti dell'impresa sociale, sottolinea *“ le finalità d'interesse*

pubblico che giustificano l'assoggettamento esclusivo dell'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, consistenti, secondo la formula adottata dal D.Lgs. n. 112, art. 1, comma 1, e art. 2 nell'esercizio da parte della stessa, in via stabile e principale, di una o più attività d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti e volte a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati?".

Se le ragioni di maggior tutela risiedono nei caratteri concretamente propri dell'impresa sociale, nella situazione all'esame del Tribunale - ove non si voglia ritenere che sia sufficiente un formalismo nominalistico- la società di cui si tratta è da tempo priva degli elementi che giustificerebbero la sua sottrazione alla procedura concorsuale giudiziale. Innanzitutto non può non notarsi come, a fronte di una situazione di pesante crisi risalente almeno al periodo e agli esiti dell'epidemia di Covid 19, e pacificamente ammessa dalla società anche nel proprio atto di costituzione del settembre 2023, la società abbia intrapreso iniziative volte alla risoluzione di tale crisi solo nell'estate del 2023, quando la situazione era già pesantemente compromessa, tanto che era da tempo che vi erano difficoltà a pagare sia le retribuzioni che gli oneri contributivi degli - allora - oltre 400 dipendenti. All'epoca non si è peraltro ritenuto di avvalersi dello strumento liquidatorio amministrativo; né il Ministero competente, deputato alla vigilanza su Enti di tale rilievo sociale, pare avere intrapreso iniziativa alcuna, pur a fronte di minacciate risoluzioni delle convenzioni con gli enti pubblici, ad esempio nel delicato settore della gestione dei migranti, nonché di una indagine penale per reati fiscali che aveva portato al sequestro di risorse della società.

Per primi quindi gli organi societari non hanno ritenuto -quando questo sarebbe stato forse efficace - avvalersi della disciplina propria delle imprese sociali, optando, peraltro del tutto tardivamente per lo strumento della composizione negoziata e, a seguito del fallimento di tale strumento, (fallimento non dovuto alla scarsa disponibilità degli interlocutori ma alla incapacità della società di elaborare un piano di ristrutturazione degno di questo nome), insistendo per l'apertura di concordato semplificato, rigettato con il parere negativo di entrambe gli ausiliari e plurime opposizioni dei creditori.

Allo stato, dopo una simile politica adottata consapevolmente dalla società, dell'impresa sociale nulla più residua: i dipendenti sono ormai ridotti a poche decine, l'azienda di maggior valore e di più significativa attività (la RSA di Sampierdarena) è stata ceduta, così come sono stati ceduti i rami di attività della RSA più piccole, gli asili, i centri di accoglienza dei migranti.

L'unico interesse da tutelare è ormai quello dei creditori (nella gran parte Erario e ex soci lavoratori) a fronte del quale è indispensabile ormai una azione il più rapida possibile, del tutto incompatibile anche temporalmente con una procedura amministrativa centralizzata.

In conclusione se – come scrive la corte nella sentenza citata – l'impresa sociale è quella che agisce: *“nell'esercizio da parte della stessa, in via stabile e principale, di una o più attività d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti e volte a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati”*, nel caso di Lanza del Vasto mancano innanzitutto le attività di interesse generale ma, anche, modalità di gestione trasparenti e collaborative nei confronti innanzitutto dei lavoratori.

PQM

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di LANZA DEL VASTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CF 02764000101 con sede in GENOVA, Via Francesco Pozzo 21/2

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi

NOMINA

curatore la dott.ssa Olga Russo

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

per il giorno **14 maggio 2025 ore 11.00**

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 3), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

RICORDA AL CURATORE

che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30 gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;

che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, deve predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23/12/2024

il Giudice Relatore

Cristina Tabacchi

il Presidente

Roberto Braccialini